

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1981

che modifica le direttive 69/169/CEE e 78/1035/CEE per quanto riguarda le franchigie fiscali applicabili nel traffico internazionale di viaggiatori e all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

(81/933/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,
considerando che la fissazione del controvalore in moneta nazionale delle franchigie fiscali previste dalla direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1033/CEE⁽⁵⁾, e dalla direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi⁽⁶⁾, porterebbe ad una riduzione in moneta nazionale delle franchigie fiscali applicabili in uno Stato membro; che nelle circostanze attuali conviene evitare una tale riduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, l'espressione « quaranta unità di conto europee » è sostituita dall'espressione « quarantacinque ECU »;

b) nel paragrafo 2, l'espressione « venti unità di conto europee » è sostituita dall'espressione « ventitré ECU ».

Articolo 2

Nell'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva 78/1035/CEE, l'espressione « trenta unità di conto europee » è sostituita dall'espressione « trentacinque ECU ».

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1982.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

(1) GU n. C 350 del 31. 12. 1980, pag. 21.

(2) GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 76.

(3) GU n. C 159 del 29. 6. 1981, pag. 5.

(4) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(5) GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 31.

(6) GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 34.